

I nuovi diritti tra conflitti e consensi

Un bello squarcio sui problemi del pluralismo contemporaneo, ma forse il giudiziario è meno colpevole di quanto non si dica

di Stefano Ceccanti

Il volume "I nuovi diritti dell'uomo. Le sfide della società plurale" (Marcianum press, Venezia, 2012) esamina tutte le problematiche relative ai nuovi diritti, che rivelano una difficoltà complessiva di gestione del pluralismo ben superiore al passato. Mi soffermerò qui soprattutto su alcuni dei contributi più interessanti perché più esterni al contesto italiano.

L'introduzione di Andrea Pin segnala anzitutto le difficoltà in cui incorrono i modelli estremi: quello multiculturale che "suddivide gli spazi tra le culture, anziché puntare sullo sviluppo di un terreno comune" e quelli uniformizzanti alla francese che separano rigidamente non tanto lo Stato e le Chiese, ma il pubblico e il privato, "confinando le sensibilità personali e collettive al di fuori delle istituzioni" e punta quindi a trovare ragionevoli punti di mediazione, inquadrando così i contributi successivi delle cinque parti del volume.

La prima parte è quella affidata al cardinal Angelo Scola sul "Ripensare i diritti in una società plurale" che, in sostanza, cerca di mostrare tutta la rigidità e l'insostenibilità della versione francese della laicità, spesso riproposta per "il timore della presenza islamica". Propone quindi di riprendere l'ispirazione del contributo di Jacques Maritain alla Dichiarazione Onu del 1948: si tratta di trovare un accordo non già sui fondamenti (su cui si continuerà comunque a confrontarsi), cioè su "un terreno teorico", ma su un piano pratico, valorizzando "il fatto di vivere insieme" che è anche un "bene politico" da promuovere con un "consenso per intersezione", ferma restando tutta la difficoltà a praticarla nel nuovo pluralismo. Ad esempio, nota Scola, il tema della dignità umana, usato inizialmente a favore delle minoranze, ora è utilizzato in alcuni casi per legittimare l'eutanasia e forme di abbandono terapeutico. Un capovolgimento che fa pensare.

La seconda parte, sui "nuovi diritti e la loro creazione", oltre a un bel contributo del Garante Franco Pizzetti sulla privacy europea nell'era della globalizzazione, con alcune interessanti sottolineature delle differenze tra Usa ed Europa rispetto alla privacy (quanto espressione di sola libertà e quanto anche di dignità?), presenta un testo piuttosto polemico del giurista di Princeton Robert George contro la creazione giurisprudenziale dei nuovi diritti nel caso statunitense. Un dibattito vivo in quel contesto e che pone il problema non solo rispetto ai margini di interpretazione della Costituzione rispetto al testo originario, ma anche in relazione al potere politico derivante dal suffragio universale: quest'ultimo potrebbe essere eccessivamente limitato da sentenze, che l'autore indica sostanzialmente come irreversibili, rispetto invece alla reversibilità delle scelte politiche. Tuttavia la tesi non convince giacché anche la Corte Suprema può arrivare sino ad usare l'overruling rispetto ai propri precedenti e non vive come una monade rispetto alle evoluzioni politiche, date le variazioni della composizione dei nominati in seguito alle elezioni. Il sistema ha in sé, anche rispetto al giudiziario, una logica di reversibilità. Argomenti analoghi sono poi riproposti nella quarta parte dalla costituzionalista Lorenza Violini, in particolare a partire dall'aborto e dalla fecondazione assistita, con particolare riferimento all'Italia. Il giudiziario, essendo più sensibile alle minoranze e più inserito in un clima culturale libertario tenderebbe a eliminare le limitazioni dei legislatori "prudenti". Siamo però sicuri che un certo attivismo del giudiziario, più o meno condivisibile, non derivi invece dalle oscillazioni dei legislatori? Più esattamente tra una certa impotenza del legislatore da una parte, che porta al mantenere in vita norme comunque obsolete (come era accaduto per la regolazione dell'aborto) e, dall'altra parte, l'estremo opposto di forme di proibizionismo internamente incoerente, spesso varate sulla spinta di casi limite. E quanto di quell'attivismo non è per certi versi prodotto da incertezze, anche non volute, del legislatore nel varare nuove normative, sempre sotto la spinta dell'urgenza, che lasciano, spesso senza volerlo,

spazi enormi al giudice, come molti indicano ad esempio nei testi di disegni di legge relativi al testamento biologico?

Nella terza parte sulle religioni il contributo più interessante è quello dell'islamico An-Na'Im che insegna ad Atlanta, teso a recuperare la storicità e l'evoluitività del diritto, contro una logica fissista. Se la laicità non è intesa alla francese, come democrazia che la impone ai privati, separando lo Stato anche dalla società civile, essa sarebbe pertanto integrabile anche in una prospettiva islamica. O, più esattamente, in una prospettiva che parte dal presupposto che le interpretazioni passate del Corano e della Sunna erano storicamente condizionate e quindi si possono evolvere "con formulazioni moderniste". Che questo possano sostenerlo musulmani che, come ricorda l'autore "vivono in Stati-nazioni multireligiosi" e "completamente incorporati in un mondo globalizzato" non c'è dubbio, tuttavia che nei paesi islamici prevalga un'altra visione della Rivelazione che vede il Corano di diretta e immediata Rivelazione divina, fatto che preclude "interpretazioni moderniste", è però altrettanto evidente. In altri termini, pur andando come trend di fondo nella direzione indicata dall'Autore, è difficile negare, rispetto ai temi della libertà religiosa, che nel suo complesso ad oggi le posizioni islamiche prevalenti siano ferme quanto meno a quelle sostenute dalla Chiesa cattolica prima della dichiarazione conciliare "Dignitatis Humanae", un pluralismo cioè soltanto tollerato. Insomma, pur simpatizzando molto con le posizioni espresse dall'Autore, il contributo sembra un pò più concordista della realtà: ottima come linea di dover essere, non del tutto convincente come fotografia dell'essere.

La quarta parte è centrata sulla bioetica e sul biodiritto. Il filosofo del diritto D'Agostino segnala anzitutto il rischio che la retorica della libera decisione del paziente possa essere utilizzata per legittimare forme di abbandono terapeutico a danno della dignità dei più deboli. L'autodeterminazione non può non trovare dei limiti davanti a sé, a cominciare da quello del "rispetto per la vita umana fragile e malata". Il rifiuto dell'accanimento terapeutico non può sfociare nell'autodeterminazione assoluta. Simili le preoccupazioni e le insistenze anche degli altri contributi.

La quinta e ultima parte tenta poi di risalire dal diritto all'antropologia filosofica e giuridica, ma su questo il recensore, che come Maritain del 1947-1948 voglia ragionare sulla plausibilità dei possibili accordi pratici più che sui fondamenti, oltre ad apprezzare i vari riferimenti teorici a partire dall'idea estremamente stimolante di collegare la sussidiarietà alla visione toquevilliana di società civile, non può che apprezzare senza aggiungere ulteriori commenti.